



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 3136004

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Tar Toscana. Sentenza 180/2015. Lido Malasoma c/ Comune di Pisa (20A1999).

Con atto notificato in data 21/06/1999, il sig. Malasoma impugnava il provvedimento di diniego dell'UOC Condonò edilizio n. 453 del 4/03/1999 con il quale veniva respinta la istanza di condono edilizio di due diversi manufatti, realizzati in Pisa, Ospedaletto, via Emilia n. 261. Nel 1995, la ricorrente, infatti, aveva presentato domanda di sanatoria di una tettoia per il ricovero di attrezzi agricoli con struttura in profilati di ferro zincato, copertura in eternit, delle dimensioni di m. 13,84x7,40 e di m.3,55 di altezza, tamponatura laterale in lamiera grecata e copertura in eternit, nonché di un piccolo manufatto, ad uso ripostiglio, in muratura con copertura in cotto, di m.2,40x 2,30 e di m.1,76 di altezza.

Tali manufatti si trovano nella fascia di rispetto stradale, vincolo imposto prima della realizzazione delle opere; nel 1965, infatti, con l'adozione del P.R.G. venne imposto il vincolo di rispetto stradale di m.20; con la variante del 9/07/1973, la fascia di rispetto stradale venne ampliata a m. 40.

Poiché le opere erano state realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, posto prima della realizzazione della medesime, l'Ente adottò il diniego di condono.

Il ricorrente impugnò tale provvedimento, ritenendolo viziato poiché adottato

senza la previa acquisizione del parere dell'autorità preposta al vincolo; poichè l'istanza di sanatoria non era; per violazione degli artt. 31, 32 e 33 della l.n.47/1985; per insufficienza della motivazione.

Con sentenza n.180/2015, il Tar Toscana ha accolto il ricorso, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali per l'importo di € 3.000,00=, oltre accessori.

Il Tar, precisato il fatto che la distanza minima delle costruzioni dalla strada , cioè il vincolo di fascia di rispetto stradale costituisce un vincolo di inedificabilità di carattere conformativo, ha precisato che il vincolo di inedificabilità assoluta fosse, per tali opere, quello previsto dal D.M. 1/04/1968, cioè di mt. 20.

Più precisamente il Tar ha ritenuto che il vincolo di inedificabilità invocato dal Comune ai fini del diniego, cioè quello previsto dallo strumento urbanistico del 1973, *"in quanto non riconducibile direttamente alle previsioni di cui al decreto ministeriale ..., ma avente la propria fonte esclusiva nello strumento urbanistico, non rientra fra i vincoli di inedificabilità assoluta individuati dalla dall'art. 33 della legge n. 47/1985 come ostativi alla sanatoria delle opere edilizie con essi contrastanti: tali sono, infatti, solo quelli inerenti all'area in modo indissolubile perché posti da leggi statali o regionali a tutela di specifici e preminenti interessi pubblici, e non qualsiasi vincolo di derivazione urbanistica che per ipotesi... ecceda vincoli legali già esistenti..."*.

Il Tar ha, quindi, chiarito che la fattispecie di cui all'art. 33 l.47/1985 non si applica al caso di specie, non potendo un vincolo urbanistico di per sé costituire un vincolo comportante inedificabilità assoluta. Il Comune avrebbe dovuto valutare *"in concreto la compatibilità o meno delle opere abusive con le esigenze sottese all'apposizione del vincolo e, in particolare, con la tutela della sicurezza stradale"*.

Per tali ragioni, il Tar ha annullato il diniego di condono edilizio.

Il funzionario
Avv. Gloria Lazzeri